

Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Venezia



COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA CON DETERMINAZIONE N. 2220/2025

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLA MODIFICA NON
SOSTANZIALE IN PROGETTO

Gestore:



Cereal Docks Marghera S.r.l.
Sede legale e sede installazione:
Via Banchina Molini n. 30
30175 Venezia-Marghera (VE)

Redattore:



Aplus S.r.l.
Sede legale e operativa:
Via San Crispino, 46
35129 Padova (PD)

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| 0. PREMESSA | 3 |
| 1. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE IN PROGETTO | 5 |

0. PREMESSA

La ditta Cereal Docks Marghera S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione N. 2220/2025 del 12/08/2025 (prot. n. 2025/55385 del 12/08/2025) per l'attività IPPC individuata al 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno).

Successivamente al rilascio della Determinazione N. 2220 / 2025 del 12/08/2025 la Ditta ha comunicato le seguenti precisazioni/richieste di rettifica:

- In data 07/10/2025 (rif. Pratica SUAP n. 04040800270-07102025-1028) la Ditta ha trasmesso gli adeguamenti alla BAT di settore, in ottemperanza alla prescrizione n. 45 contenuta nell'AIA, e contestualmente una precisazione inerente ai limiti alle emissioni in atmosfera derivanti dai medi impianti di combustione indicati nella prescrizione n. 41 di cui alla Determina Dirigenziale N. 2220/2025 del 12/08/2025 intendendo che il limite di 140 (riferito al tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso) indicato in tabella per i camini CT1 e CT2 si riferisce alla concentrazione (espressa in mg/Nm³) e non al flusso di massa (espresso in g/h), come erroneamente indicato nella Determina.
- In data 26/01/2026 (rif. Pratica n. 04040800270-03122025-1001) la Ditta ha comunicato una *errata corrige* della Tabella 1.1.5 (Prodotti finiti) e della Tabella 1.1.6 (Sottoprodotti) del PMC, allegando il PMC revisionato.
- In data 01/04/2026 la Ditta ha dato riscontro via PEC alla nota prot. N. 20477/2026 del 27-03-2027 della Funzionaria dell'Area tutela ambientale - Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Venezia, di riscontro alle comunicazioni della Ditta prot. prov. n. 69458/2025 (rif. codice pratica SUAP 04040800270-07102025-1028 del 07/10/2025) e prot. prov. n. 4439/2026 (rif. codice pratica SUAP 04040800270-03122025-1001 del 26/01/2026), evidenziando che le emissioni afferenti ai punti di emissione Pr6a e Pr6b non rispettano oggi il limite inferiore dei BAT-AEL essendo stati misurati valori > 2 mg/Nm³ (nel 2025) o comunque molto prossimi (1,99 mg/Nm³ nel 2020) e chiedendo, pertanto, che nell'aggiornamento dell'AIA sia per ora indicato il limite di 10 mg/Nm³, che è già rispettato e che risulta notevolmente inferiore rispetto quello precedentemente autorizzato (30 mg/Nm³), rimandando al successivo riesame o a future modifiche sostanziali, la presentazione di un piano di adeguamento con tempistica in linea con l'orizzonte del PRTRA.

Il presente documento è redatto al fine di descrivere la modifica all'installazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e smi. Tale modifica, classificabile come "non sostanziale" secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera *l-bis*) del D.Lgs. 152/06 e smi¹, consiste nella possibilità di utilizzo di olio vegetale come combustibile, in aggiunta e in alternativa al gas naturale, nel bruciatore bifuel del generatore di vapore marca "Ferrol" con emissioni afferenti al camino Ct3.

Si ricorda che, con Determinazione N. 3193 / 2022 prot. n. 68765 del 24.11.2022 del Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia, è stata rilasciata alla ditta Cereal Docks Marghera S.r.l.

¹ L'art. 5, comma 1, lettera *l-bis*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., definisce come "modifica sostanziale", con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, "una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa".

l'autorizzazione temporanea, fino al 25/11/2023, per l'utilizzo dell'olio vegetale negli impianti di combustione afferenti ai camini Ct1 e Ct3.

A fronte di richieste di proroga presentate successivamente dalla Ditta, l'autorizzazione temporanea per l'utilizzo dell'olio vegetale, come combustibile limitatamente nell'impianto afferente al camino Ct3 (Caldaia "Ferrolì"), è stata successivamente prorogata per due volte, da ultimo fino al 25.11.2025.

La presente relazione è redatta sulla base delle informazioni fornite dal Committente.

1. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE IN PROGETTO

Come anticipato in premessa, la modifica non sostanziale in progetto consiste nella possibilità di utilizzo di olio vegetale come combustibile, in aggiunta e in alternativa al gas metano, nel bruciatore bifuel del generatore di vapore marca “Ferrolì” con emissioni afferenti al camino Ct3 tenuto conto che:

- 1) da diversi anni ormai, a partire dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, si riscontra una situazione generale di estrema incertezza del mercato energetico dovuta alle difficoltà di approvvigionamento di gas naturale che si sta protraendo a causa della guerra ancora in corso;
- 2) in questi ultimi mesi si è registrato un importante incremento dei costi relativi al gas naturale, aggravato dalla forte volatilità dei mercati energetici conseguente alla crisi geopolitica in corso in Medio Oriente, in particolare per il nuovo conflitto in Iran e che tale contesto ha determinato:
 - un aumento significativo del costo di approvvigionamento del gas naturale;
 - un incremento del costo complessivo di produzione legato al mercato delle emissioni ETS;
 - un impatto diretto sulla sostenibilità economica della gestione termica degli impianti;
- 3) alla luce delle nuove recenti comunicazioni in merito alla possibile riduzione delle forniture di gas naturale e alla potenziale attivazione di misure emergenziali da parte delle autorità energetiche (tra cui richieste di riduzione dei consumi industriali), sussiste il rischio concreto che lo stabilimento non disponga del gas necessario per mantenere i cicli produttivi; in tale scenario, poter utilizzare temporaneamente olio vegetale nel bruciatore bifuel già installato sulla caldaia consentirebbe alla ditta di:
 - garantire la continuità del processo di produzione della farina di estrazione;
 - evitare blocchi produttivi con conseguenze rilevanti sulla filiera agro-zootecnica regionale e nazionale;
 - assicurare la stabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento per il settore allevatoriale.

Con la presente istanza si chiede di rendere definitiva la modifica relativa all’utilizzo di olio vegetale nell’impianto afferente al camino Ct3 in modo da riuscire a garantire di poter sempre sopperire agli elevati consumi di energia termica richiesti dall’installazione, anche in situazioni di incertezza del mercato energetico e di difficoltà di approvvigionamento di gas metano.

Si ricorda che l’olio vegetale è stato ufficialmente inserito nell’elenco delle biomasse a uso combustibile a seguito della pubblicazione del Decreto 21 marzo 2024, n. 74 (*“Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale”*).

Si riportano, nelle tabelle seguenti, le caratteristiche dell’esistente generatore di vapore “Ferrolì”, che è dotato di bruciatore bifuel e le cui emissioni sono convogliate al camino Ct3, e i valori limiti di emissione pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.

Tabella 1.1. Caratteristiche del generatore di vapore “Ferrolì” afferente al camino “Ct3”

| | Generatore di vapore Ferrolì VAPOPREX 3GN 9000 | |
|---|---|-----------|
| | Gas nat. | Olio veg. |
| Potenza termica utile [kW] | 10.467 | |
| Potenza termica al focolare [kW] | 11.630 | |
| Camino espulsione fumi [n.] | Ct3 | |
| Portata massima fumi [Nm ³ /h secchi, al 3% O ₂] | 13.898 | 14.581 |

Tabella 1.2. Valori limite delle emissioni derivanti dal generatore di vapore “Ferrolì” afferente al camino “Ct3”

| Camino N. | Provenienza effluente | Inquinanti | Limiti (mg/Nm ³) (*) |
|-----------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Ct3 | Generatore vapore Ferrolì (funzionamento a gas naturale) | Ossidi di azoto (NO ₂) | 140 (**) |
| | | Ossidi di azoto (NO _x) | 300 (***) |
| | Generatore vapore Ferrolì (funzionamento ad olio vegetale) | Ossidi di zolfo (SO ₂) | 350 (***) |
| | | Polveri | 20 (***) |
| | | Monossido di carbonio (CO) | 100 (***) |

(*) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell’effluente gassoso.

(**) Valore limite autorizzato in AIA.

(***) Valori limite stabiliti per la tipologia impiantistica “Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide” di potenza >5 MW al P.to 1.2 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, utilizzati dalla Città Metropolitana di Venezia per la definizione dei limiti espressi in flusso di massa per il rilascio dell’autorizzazione temporanea.

Resta inteso che la Ditta terrà traccia dei giorni di effettivo utilizzo del combustibile in un registro che sarà conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Le ore di funzionamento del generatore di vapore con olio vegetale e la quantità di olio vegetale utilizzato come combustibile saranno rendicontati nel report annuale contenente gli esiti dei controlli effettuati nell’anno precedente.

Padova, 25 Maggio 2026

| Redatto da: | Verificato da: | Approvato da: |
|--|--|---|
| <p>Aplus S.r.l. - Ing. Roberta Gadia</p>  | <p>Aplus S.r.l. - Dott. Stefano Schiavon</p>  | <p>Cereal Docks Marghera S.r.l. Il Gestore Ing. Roberto Olivo</p> |